

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Bari, 31 GEN 1977

Prot. 324

Ill.mo
Signor Presidente
Consiglio Regionale Puglia

Dr. Sasso

S E D E


Oggetto: proposta di legge "Istituzione delle riserve naturali".

Si trasmettono, per i relativi adempimenti di competenza, copie della proposta di legge di cui all'oggetto, approvato da questa Commissione nella seduta dell'1/7/76, e del parere espresso dalla I^a Commissione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno.

Distinti saluti.

51/01m
IL PRESIDENTE

(On. Prof. Giuseppe Sasso)



Proposta di legge Panico, Ventura ed altri:

"ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

RELATORE: Prof. Giuseppe Sasso

PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

R E L A Z I O N E

In questi ultimi anni il problema ecologico, inteso nella sua totalità, ha assunto nel dibattito politico un tono di alto livello e di fondamentale importanza; man mano cioè che la opinione pubblica prendeva coscienza della gravità della situazione, man mano cioè che avvertiva, in maniera sempre più acuta, la gravità dei guasti arrecati all'ambiente naturale ed i rischi e i pericoli presenti in un tale comportamento, il problema assumeva una realtà diversa.

A tal riguardo, pertanto, la Regione Puglia ha posto nel suo statuto, in maniera estremamente chiara, la esigenza di salvvaguardare le risorse naturali e di valorizzare l'ambiente ecologico. Tale esigenza nasce evidentemente dalla necessità di rendere più corretto il rapporto uomo-natura, che rischia di essere alterato in maniera irreversibile nei suoi valori essenziali, da un malinteso concetto di progresso.

Operando, quindi, in tal senso, la nostra regione aveva predisposto, nella passata legislatura, due disegni di legge, "Istituzione di parchi naturali attrezzati" e "Istituzione delle risierve naturali" che furono presentati all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio regionale della scorsa legislatura.

Purtroppo, per esigenze di tempo, il primo disegno fu approvato (ed è diventato la legge n. 50 del 1975), mentre il secondo fu rinviato e non fu approvato.

./...

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIÀ - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 2 -

In tal modo si è creata una situazione paradossale, in quanto l'art. 6 della legge 50, 4° capoverso, dispone che i piani di utilizzazione dei parchi naturali attrezzati sono approvati dalla Giunta regionale "previo parere della Commissione di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali". Poichè questa legge non esiste, non può pienamente attuarsi nemmeno la legge n. 50.

Risulta evidente, quindi, l'esigenza di approvare la legge istitutiva delle Riserve Naturali, al fine di dotare la nostra regione di un utile strumento per la conservazione dei suoi beni naturali, sempre più minacciati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

"ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

Relatore On. Prof. Giuseppe Sasso

ART. 1 - RISERVA REGIONALE

La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell'ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali nonchè per scopi scientifici.

Favorisce infine l'acquisizione, da parte dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunità Montane e delle Province, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE RISERVE

In relazione alle diverse finalità cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali o particolari e -nell'ambito di una medesima riserva - zone a destinazione diversa:

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE GENERALI

Le riserve naturali generali si distinguono in:

- a) riserve naturali integrali;
- b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali "integrali" proteggono e conservano in tutto l'ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con particolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavità del sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da ogni contaminazione ed alterazione.

In esse l'accesso all'uomo può essere consentito, con l'assunzione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scientifiche oltre che per l'espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali "orientate" sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano interesse, nonché il personale addetto alla loro amministrazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE PARTICOLARI

Le riserve naturali particolari si distinguono in:

- a) riserve parziali;
- b) riserve speciali.

Le riserve naturali "parziali" tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna.

Le riserve naturali "speciali" servono a scopi particolari per conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l'accesso è consentito con particolari cautele.

ART. 5 - PIANO GENERALE REGIONALE

Il Consiglio regionale approva entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta regionale in collaborazione con le Province, i Comuni, e le Comunità Montane interessate, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Province, dei Comuni singoli ed associati e delle Comunità Montane.

Il Consiglio Regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma può essere aggiornato ogni anno con le stesse modalità ivi indicate.

ART. 6 - COSTITUZIONE DELLE RISERVE

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali - sul demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato - promosse rispettivamente dagli enti stessi e dalle persone interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto deve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non può essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione.

ART. 7 - VINCOLISTICA

Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione, possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quelle orientate non può essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalità proprie della riserva stessa.

E' altresì vietato nelle stesse riserve:

- aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali, operare sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive;
- costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;
- svolgere attività pubblicitaria;
- accendere fuochi;
- tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;
- installare impianti di illuminazione;
- uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;
- atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;
- introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratteristica del territorio;
- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;

./...

segue art. 7

- introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;
- esercitare l'agricoltura, la pesca, la caccia e l'uccellazione;
- costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere.

Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalità delle riserve stesse.

ART. 8 - INDENNIZZI

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità e le modalità degli indennizzi - anche sotto forma di affitto - verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolo listica, secondo i seguenti criteri di massima:

- a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinaria del fondo;
- b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;
- c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo pastorali delle zone limitrofe oltre che assicurare attività alternative agli operatori economici che per l'istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

ART. 9 - GESTIONE DELLE RISERVE

La gestione delle riserve naturali regionale è di norma affidata alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali.

ART. 10 - VIGILANZA

La legge istitutiva delle singole riserve di cui all'art. 6 dovrà prevedere le modalità di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse.

ART. 11 - SANZIONI

Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000.= a L. 200.000.=, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e - ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla - sarà provveduto entro 10 giorni a rispedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore competente, decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui è stata accertata la infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il miglioramento delle riserve.

Le ~~sanzioni~~ sanzioni per le violazioni ai decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

ART. 12 - ISTRUZIONE E PROPAGANDA

La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la condazione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica nel rispetto della natura, specie nelle scuole d'obbligo, di intesa con le autorità scolastiche competenti.

ART. 13 - COMMISSIONE REGIONALE

E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato, è composta da :

- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'Assessorato^{40'} Urbanistica;
- un botanico
- un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Forestale dello Stato;
- uno zoologo;
- un geologo;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Asessorati, sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

ART. 14 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente articolo :

- individua le risorse da proteggere;
- formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;
- collabora nel controllo delle suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di istituzione;
- esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.

La Commissione, ove si rendesse necessario, può servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell'Ente locale interessato.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.